SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1215)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(SARTI)

col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(DI GIESI)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(FOSCHI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(BARTOLOMEI)

e col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 1980

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di venire incontro, per quanto possibile, alle più urgenti necessità delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre scorso, il Governo ha adottato il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, le cui disposizioni esigono, in attesa dell'emanazione del provvedimento organico alla cui elaborazione sta provvedendo il Comitato dei ministri, costituito dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 novembre scorso, taluni interventi aggiuntivi intesi ad alleviare, con maggiore incisività, gli enormi disagi della popolazione colpita dal terremoto. A tanto si provvede con l'unito decreto-legge.

In particolare, con l'articolo 1, viene disposta la sospensione delle vendite e delle assegnazioni nelle procedure immobiliari e mobiliari, ordinarie o speciali; tale norma si rende necessaria per garantire una sostanziale uniformità e parità di situazioni essendo stata, in virtù dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, differita la scadenza di tutti i titoli esecutivi.

La disposta sospensione dei termini è alla base, altresì, dell'articolo 2 che prevede apposite pubblicazioni di rettifica nei bollettini dei protesti cambiari relativamente ai titoli eventualmente protestati nonostante la disposta sospensione.

Con l'articolo 3 si prevede una procedura abbreviata e gratuita per la dichiarazione di morte presunta, nonchè la possibilità di ottenere, nel corso della procedura, i benefici che conseguirebbero alla dichiarazione.

Con l'articolo 4 si è ritenuto di esplicitare, considerati altresì gli effetti penali che conseguono al mancato pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria autoveicoli, che anche il pagamento dei premi relativi a tale assicurazione viene differito al 30 giugno 1981, ferma restando la copertura assicurativa.

Con gli articoli da 5 a 12 vengono dettate nuove misure agevolative in materia tributaria.

In particolare, con l'articolo 5, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto è prevista la intassabilità di talune operazioni relative ad interventi di prima necessità nei confronti dei soggetti sinistrati, quali le cessioni di prefabbricati, di veicoli a motore ad uso abitazione, di *roulottes* e di stufe, nonchè la intassabilità di altre operazioni finalizzate alla ricostruzione dei centri distrutti, quali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione e riparazione di fabbricati e di attrezzature distrutti o danneggiati, comprese quelle relative alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Non vengono, altresì, assoggettate a tributo le operazioni afferenti l'attività di demolizione e sgombero delle macerie, nè le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nè le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a favore delle aziende agricole necessarie per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte o danneggiate.

Tale agevolazione, limitata nel tempo alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 1981, è applicabile nei confronti dei soggetti danneggiati, nonchè del Commissario, degli enti pubblici, delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive che destinano gratuitamente i beni e i servizi ai danneggiati.

L'intassabilità delle operazioni avanti indicate è estesa anche alle importazioni di beni effettuate per conto del Commissario e degli enti pubblici.

Vengono, infine, concesse esenzioni in materia di imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo, esclusa quella sulle cambiali e sui titoli di credito, nonchè di tasse di concessione governativa per le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti comunque relativi alle sopraddette operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Con l'articolo 6 viene stabilito il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto assolta o corrisposta in via di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dal 24 novembre 1980 fino alla data di entrata in vigore del presente prov-

vedimento semprechè, naturalmente, non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio d'impresa, arte o professione, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Con l'articolo 7 viene prevista a favore dei soggetti danneggiati la rimessione in termini, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'articolo 38-*bis* del citato decreto n. 633, concernente la richiesta del rimborso accelerato delle eccedenze d'imposta sul valore aggiunto relative all'anno 1979, nonchè l'assimilazione, ai fini dei rimborsi infrannuali, delle operazioni non considerate soggette all'imposta a quelle indicate nel terzo comma, n. 1, dello stesso articolo 38-*bis*.

Con l'articolo 8 si stabilisce l'esenzione, per gli atti posti in essere dal Commissario o dagli enti pubblici: *a*) dalle imposte di registro e di bollo, nonchè da ogni emolumento, compenso o diritto spettante sia agli uffici del registro, sia a quelli del pubblico registro automobilistico, per atti pubblici stipulati dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981; *b*) dall'imposta erariale di trascrizione, da quella di bollo, nonchè da ogni compenso, emolumento o diritto spettante agli uffici del pubblico registro automobilistico per le formalità relative sia agli atti pubblici stipulati nel periodo indicato nella precedente lettera *a*), sia alle scritture private — da redigersi, peraltro, in carta semplice — la cui sottoscrizione sia stata autenticata o accertata giudizialmente nello stesso periodo di tempo.

I benefici predetti sono poi estesi agli atti sia pubblici che privati posti in essere fino al 31 dicembre 1981 per la sostituzione di veicoli a motore e loro rimorchi distrutti o danneggiati dagli eventi sismici di cui sopra, semprechè l'evento sia attestato dal comune competente.

Inoltre, è prevista la esenzione, nell'ipotesi di successione di un soggetto, deceduto in dipendenza del sisma, nei riguardi del tributo successorio, dell'imposta ipotecaria e catastale, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonchè di ogni altra tassa o diritto.

Viene stabilita, inoltre, l'esenzione per i veicoli a motore e loro rimorchi caduti in successione a seguito dei decessi verificatisi per effetto degli stessi eventi sismici, dalla imposta erariale di trascrizione, dall'imposta di bollo e da ogni altro compenso spettante in occasione delle formalità da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico.

Con l'articolo 9 si prolunga il termine stabilito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, per la presentazione degli atti al pubblico registro automobilistico, da parte dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, in uno dei comuni indicati ai sensi dell'articolo 4 del detto decreto-legge. Siffatti termini (di trenta giorni dalla data di autentica o di accertamento giudiziale della sottoscrizione delle scritture private o di novanta giorni per gli atti formati all'estero) si appalesano del tutto inadeguati in considerazione della grave difficoltà in cui si sono venuti a trovare i soggetti sopra indicati.

Il beneficio è riservato alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 24 ottobre 1980 al 23 ottobre 1981.

Il suddetto termine iniziale del 24 ottobre 1980 esclude dal beneficio le scritture private per le quali il termine di presentazione al pubblico registro automobilistico era già scaduto alla data del sisma.

All'articolo 10 si dispone che per l'anno 1980 i redditi dei fabbricati e quelli dominicali dei terreni, nonchè i redditi agrari prodotti nei comuni indicati nel modo più sopra ricordato, sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Il successivo articolo 11 disciplina il trattamento fiscale riservato alle erogazioni in danaro effettuate entro il 30 giugno 1981 in favore delle popolazioni dei comuni indicati a norma del citato articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

Si è stabilito che, agli effetti delle imposte sul reddito, le menzionate erogazioni non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto beneficiario e sono deducibili — se di ammontare non inferiore a lire 50.000 — ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

La deduzione è consentita per il periodo di imposta nel quale le erogazioni sono state effettuate.

Si esige, però, la osservanza, sotto il profilo procedurale, della condizione che il soggetto interessato fornisca idonea prova della erogazione da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo e, sotto il profilo sostanziale, che le erogazioni siano state fatte affluire:

a) al Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

b) ai comuni, province, Regioni e ad altri enti pubblici;

c) ai fondi di solidarietà appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonchè da organi di stampa.

Le erogazioni di qualsiasi importo effettuate dai titolari di redditi da lavoro dipendente attraverso trattenute sulla busta paga tramite il datore di lavoro non concorrono a formare il reddito stesso del lavoratore.

Si è ritenuto di assicurare l'utilizzo delle somme affluite ai fondi di solidarietà indicati alla lettera *c*) sanzionando penalmente l'impiego delle somme stesse per fini diversi da quelli di destinazione di beni e servizi in favore delle popolazioni dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

Identiche agevolazioni tributarie vengono assicurate alle erogazioni di beni mobili in pubblici registri da chiunque vengano effettuate, alle erogazioni di prefabbricati e di apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili, di caldaie e radiatori di ghisa, di ferro o di acciaio azionati a legna, carbone, gas, prodotti di petrolio, di stufe, caloriferi, cucine economiche e fornelli di ghisa, di ferro e di acciaio effettuate da imprese che esercitano l'attività di produzione o di scambio di questi beni. La deduzione è consentita a condizione che gli uffici delle amministrazioni pubbliche certifichino la qualità e la quantità dei beni nonchè la loro consegna e destinazione alle popolazioni dei comuni indicati ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 776.

Con l'articolo 12 si stabilisce che i contributi in conto capitale, previsti da leggi dello Stato o delle Regioni, erogati in favore delle imprese danneggiate site nei comuni di cui sopra non vengono considerate sopravvenienze attive e, quindi, non concorrono a formare il reddito di impresa del soggetto percipiente.

Con l'articolo 13 si prevedono agevolazioni in materia di traffico telefonico e di corrispondenza telegrafica ed ordinaria. In particolare, agli abbonati telefonici ed utenti *telex*, residenti nei comuni colpiti dal sisma, non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico e *telex* effettuato dal 23 novembre al 31 dicembre 1980. È previsto, inoltre, che le comunicazioni telefoniche e *telex*, urbane, interurbane, internazionali ed intercontinentali, in partenza dai posti telefonici pubblici dei comuni danneggiati, sono gratuite fino al 31 dicembre 1980.

Infine si dispone che i telegrammi accettati nei comuni danneggiati, quelli presentati dai radioamatori in qualsiasi ufficio telegrafico dello Stato, purchè contenenti notizie ricevute via radio dai comuni danneggiati, siano inoltrati in esenzione di tassa fino al 31 dicembre 1980.

Per sopperire alle esigenze relative alla riparazione o sostituzione del macchinario e delle attrezzature impiegate nell'opera di soccorso e per reintegrare le scorte di materiali in dotazione ai centri di pronto intervento (tende, *roulottes*, posti letto, ecc.), allo scopo di scongiurare che in caso di altre sopravvenienze calamitose i suddetti centri risultino del tutto privi dell'indispensabile materiale di soccorso, con l'articolo 14 si autorizza la spesa di 100 miliardi di lire da ripartirsi tra i Ministeri della difesa, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste ai quali è consentito di procedere agli

acquisti anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato.

Con l'articolo 15 si prevede la maggiorazione del 50 per cento dell'indennità di missione da corrispondersi al personale comandato a prestare servizio nelle località colpite dal terremoto.

L'articolo 16 assicura la copertura finanziaria.

* * *

Il decreto-legge viene ora presentato al Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, concernente ulteriori interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

Decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 335 del 6 dicembre 1980.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 5 dicembre 1980;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle poste e delle telecomunicazioni, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e delle foreste e della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Nei processi esecutivi mobiliari o immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti dei debitori domiciliati o residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati non potrà essere disposta e, se disposta, sarà sospesa di diritto fino al 30 giugno 1981.

Art. 2.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, dimostrino di aver subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge citato.

Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

Art. 3.

Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 ed indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse per effetto del sisma senza che si abbiano più loro notizie, quando sia trascorso un anno dal 23 novembre 1980.

La procedura di cui agli articoli 727 e 728 del codice di procedura civile può essere omessa qualora le persone interessate presentino una dichiarazione di irreperibilità rilasciata dal sindaco del comune di residenza dello scomparso, previa assunzione delle opportune informazioni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme della legge 3 giugno 1949, n. 320, concernenti le disposizioni sulle persone scomparse in guerra.

Durante la pendenza del procedimento per la dichiarazione di morte presunta è sufficiente, al limitato fine di conseguire i benefici previsti dal presente decreto e dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che gli interessati producano la dichiarazione di irreperibilità prevista dal precedente secondo comma.

Qualora la domanda per la dichiarazione di morte presunta venga respinta, il giudice dispone la restituzione delle somme ricevute in base ai benefici eventualmente ottenuti ai sensi del precedente comma e ordina la comunicazione del provvedimento alla competente autorità amministrativa.

Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le pubblicazioni nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere eseguiti gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari. La parte istante è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio anche per le inserzioni nei giornali previste dall'articolo 729 del codice di procedura civile. A tal fine il presidente del tribunale, su richiesta dell'interessato, nomina il difensore.

Art. 4.

Il pagamento dei premi, con scadenze comprese tra il 23 novembre 1980 ed il 15 giugno 1981, dell'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, relativa ad autoveicoli, motoveicoli e natanti non adibiti ad uso di diporto, di proprietà di residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, è differito al 30 giugno 1981, fermo restando, trascorso detto termine, il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1901 del codice civile e quello dell'articolo 7, secondo comma, della citata legge 24 dicembre 1969, n. 990.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui alla data del 23 novembre 1980 fosse in corso il termine indicato nell'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

Art. 5.

Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:

a) le cessioni di prefabbricati anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa l'eventuale posa in opera, da installare nelle regioni Basilicata e Campania, e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;

b) le cessioni di veicoli a motore per uso abitazione e di rimorchi per lo stesso uso destinati ad essere utilizzati, anche per attività imprenditoriali, nelle Regioni indicate nella precedente lettera *a*). Su richiesta degli organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai veicoli ed ai rimorchi stessi;

c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorchè destinati ad uso diverso dall'abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati, per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni indicate nella precedente lettera *a*). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle aziende agricole per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle Regioni indicate nella precedente lettera *a*). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal Comune in cui si trova l'azienda agricola nonchè dal competente organo regionale;

e) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, siti nelle Regioni indicate nella precedente lettera *a*), nonchè le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;

f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonchè in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie;

g) le cessioni di apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili (ex v.d. 85.12), di caldaie e radiatori di ghisa, di ferro o di acciaio azionati a legna, carbone, gas, prodotti di petrolio (ex v.d. 73.37), di stufe, caloriferi, cucine economiche e fornelli di ghisa,

di ferro e di acciaio (ex v.d. 73.36) destinati ad essere utilizzati nelle Regioni indicate nella precedente lettera *a*).

Le disposizioni del comma precedente si applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente, nonchè nei confronti del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive che destinano gratuitamente, conformemente all'apposita certificazione del comune, i beni e i servizi medesimi ai danneggiati.

Fino alla data del 31 dicembre 1981 non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) del primo comma effettuate per conto del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici, per essere destinati gratuitamente ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici.

Le domande, gli atti, i contratti ed i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma dei precedenti commi sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonchè dagli emolumenti di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Art. 6.

I soggetti di cui all'articolo precedente che abbiano assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi indicati nello stesso articolo, importati, acquistati o ricevuti dal 24 novembre 1980 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, semprechè non si tratti di beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Art. 7.

I contribuenti che, nella dichiarazione relativa all'anno 1979 presentata agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto nelle cui circoscrizioni territoriali sono compresi i comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, non hanno chiesto il rimborso ai sensi del secondo comma dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono farne richiesta con istanza da presentare all'ufficio competente entro il 28 febbraio 1981.

Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni non soggette all'imposta ai sensi del precedente articolo 5 sono assimilate a quelle indicate nel terzo comma, numero 1), dello stesso articolo 38-*bis*.

Art. 8.

Gli atti pubblici stipulati dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981, da prodursi al pubblico registro automobilistico, sono esenti dall'imposta proporzionale e fissa di registro e dall'imposta di bollo nonchè da ogni compenso, emolumento o diritto dovuto ai pubblici uffici, qualora siano posti in essere dal Commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e da enti pubblici per il soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980.

Le formalità relative agli atti di cui al primo comma e alle scritture private poste in essere dai soggetti sopraindicati, con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 24 novembre 1980 al 31 dicembre 1981 sono esenti dall'imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dall'imposta di bollo, nonchè da ogni compenso, emolumento o diritto. Le predette scritture sono redatte in carta semplice.

I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli atti posti in essere fino al 31 dicembre 1981 per la sostituzione di veicoli a motore e loro rimorchi, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980, risultanti tali da attestazioni rilasciate dal comune competente.

Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici del novembre 1980 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonchè da ogni altra tassa o diritto. Sono altresì esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dall'imposta di bollo nonchè da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalità da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per effetto degli stessi eventi.

Art. 9.

I termini di trenta e novanta giorni stabiliti dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati rispettivamente a centoventi e a centottanta giorni per le formalità relative ad atti a cui hanno partecipato soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, in uno dei comuni indicati a norma dell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

La disposizione del comma precedente si applica alle formalità relative ad atti con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente dal 24 ottobre 1980 al 23 ottobre 1981.

Art. 10.

I redditi dei fabbricati, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari prodotti nei comuni indicati a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, per l'anno 1980 sono esclusi dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche.

Art. 11.

Le erogazioni in danaro effettuate entro il 30 giugno 1981 in favore delle popolazioni dei comuni delle regioni Basilicata e Campania indicati a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, agli effetti delle imposte sul reddito non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto beneficiario e sono deducibili, se di ammontare non inferiore a lire cinquantamila, ai fini della determinazione del reddito del soggetto erogante.

La deduzione di cui al comma precedente è consentita, per il periodo di imposta nel quale le erogazioni sono state effettuate, a condizione che sia allegata idonea documentazione alla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo e semprechè le erogazioni medesime siano state fatte affluire:

a) al Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776;

b) ai comuni, province, Regioni ed altri enti pubblici;

c) ai fondi di solidarietà appositamente promossi da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive nonchè da organi di stampa.

L'utilizzo delle somme, affluite ai fondi di solidarietà previsti dalla lettera *c*) del precedente comma, per fini diversi da quelli della destinazione di beni e di servizi in favore dei soggetti indicati nel primo comma è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 314 del codice penale.

Alle erogazioni di qualsiasi importo effettuate dai titolari di reddito di lavoro dipendente, per il tramite del sostituto d'imposta, mediante prelievo sul reddito stesso, si applica il secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Le disposizioni del primo comma si applicano anche alle erogazioni da chiunque effettuate di beni mobili iscritti in pubblici registri ed alle erogazioni, effettuate da imprese, di prefabbricati e dei beni indicati alla lettera *g*) dell'articolo 5 alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa erogante. La deduzione prevista nel primo

comma è consentita a condizione che la quantità e la qualità dei beni e la loro consegna e destinazione in favore delle popolazioni dei comuni delle regioni Basilicata e Campania indicati a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, risultino da certificazioni di uffici delle Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali. Le certificazioni devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le erogazioni sono state effettuate.

Art. 12.

In deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o delle Regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

Art. 13.

Agli abbonati telefonici ed utenti *telex* danneggiati dal terremoto, indicati dalle autorità locali e residenti nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, non saranno addebitati gli importi relativi al traffico telefonico e *telex* effettuato dal 23 novembre al 31 dicembre 1980.

Agli abbonati telefonici di cui al primo comma non saranno, altresì, addebitati i canoni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, concernenti il primo trimestre 1981, ivi compresi gli importi integrativi per i canoni del quarto trimestre 1980 dovuti dal 16 novembre 1980 per effetto della variazione intervenuta a seguito del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, mentre agli utenti *telex* di cui al primo comma saranno addebitati i nove dodicesimi del canone annuo relativo al 1981, secondo le misure previste dal decreto ministeriale 22 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 30 dicembre 1977.

Gli importi dovuti dai predetti abbonati telefonici per la bolletta telefonica del primo trimestre 1981 e gli importi dovuti dai predetti utenti *telex* per le fatturazioni *telex* relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 1980 possono essere versati, senza alcuna maggiorazione, sino al 30 giugno 1981.

Le comunicazioni telefoniche e *telex* urbane, interurbane, internazionali ed intercontinentali, effettuate dalle persone danneggiate dal terremoto ed indicate dalle autorità locali, nel periodo dal 23 novembre al 31 dicembre 1980, in partenza dai posti telefonici e *telex* pubblici dei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, nonchè le comunicazioni dello stesso tipo e per la stessa durata, in partenza dai posti telefonici e *telex* pubblici dei centri di raccolta

dei profughi delle zone terremotate, richieste dai profughi stessi, sono gratuite.

Gli oneri derivanti alle società concessionarie di servizi di telecomunicazioni per effetto delle suddette agevolazioni, a titolo di canoni e di traffico di loro competenza, valutati complessivamente in lire 8.000 milioni, sono rimborsati alle società concessionarie stesse dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980; alla nuova spesa si farà fronte con i maggiori proventi nell'esercizio medesimo per il traffico telefonico internazionale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I telegrammi accettati nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, in partenza per l'interno e per l'estero, sono inoltrati in esenzione di tassa dal 23 novembre 1980 al 31 dicembre 1980.

Vengono altresì inoltrati in esenzione di tassa dal 23 novembre 1980 al 31 dicembre 1980 i telegrammi, per l'interno e per l'estero, presentati da radioamatori in qualsiasi ufficio telegrafico della Repubblica, contenenti notizie ricevute via radio dai comuni di cui al comma precedente.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata per il periodo dal 23 novembre 1980 al 31 dicembre 1980 a non riscuotere la tassa e la soprattassa per la corrispondenza epistolare spedita in via ordinaria senza affrancatura dai comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

Fino al 30 aprile 1981 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata ad effettuare in esenzione delle relative tasse, nell'intero territorio nazionale, la rinnovazione degli assegni di conto corrente postale e la duplicazione dei vaglia postali, dei buoni postali fruttiferi e dei libretti postali, a favore dei cittadini residenti nelle zone terremotate o da queste provenienti. Anche la corrispondenza telegrafica scambiata tra gli uffici postali periferici e centrali, per una più celere definizione delle relative procedure, è inoltrata in esenzione di tassa.

Art. 14.

Per la ricostituzione ed il ripristino di mezzi e scorte di materiali impiegati nei servizi di soccorso dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'interno (servizi della protezione civile e di pubblica sicurezza) e per il reintegro delle attrezzature, dei macchinari e del materiale di vestiario per i vigili del fuoco, nonchè dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per analoghe esigenze del Corpo forestale dello Stato, è autorizzata per l'anno 1980 la spesa complessiva di lire 100.000 milioni da iscrivere per lire 50.000 milioni nello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 47.000 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 3.000 milioni nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'anno 1980.

I Ministeri della difesa, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste provvedono agli acquisti di cui al precedente comma anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al precedente primo comma, i relativi impegni di spesa possono essere assunti anche nell'anno finanziario 1981.

Art. 15.

Al personale comandato in missione in località delle regioni Basilicata e Campania, per le speciali esigenze di servizio connesse con gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, compete l'indennità di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni ed integrazioni, aumentata del 50 per cento.

Art. 16.

All'onere di lire 100.000 milioni, derivante dall'applicazione del precedente articolo 14 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — ROGNONI — SARTI — REVIGLIO — ANDREATTA — LA MALFA — DI GIESI — FOSCHI — BARTOLOMEI — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI